



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTA la L.R. 9 dicembre 1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n.45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il DA del 1 febbraio 2012 n. 98 con cui è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 15.04.6.2015, dalla Ditta xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il parere n. 3639 del 13.3.2015, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha espresso provvedimento negativo in merito alla richiesta di concessione in sanatoria ex. Art.36 DPR 380/2001 "di una costruzione con destinazione d'uso magazzino in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Immobilabile sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

La ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato per i motivi sotto riassunti:

1. violazione dell'art.146, comma 4, perché la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto che l'edificazione era stata realizzata prima dell'adozione del piano paesaggistico di cui al DA 98/2012;
2. assume inoltre il ricorrente che il parere ex art. 146 nel caso di specie non fosse dovuto contestando che l'area su cui insiste la costruzione del ricorrente sia stata inserita, in violazione della normativa del codice, fra quelle di rilievo paesaggistico, nel caso di specie nel paesaggio locale 9 b), della normativa di piano.
3. Contesta infine il ricorrente la violazione del termine di 45 giorni per il rilascio del parere, termine assunto in riferimento agli art. 146, comma 8 del D.lgs 42/2004.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza pervenute in data 8 luglio 2015 prot. 33076 in cui si espone che l'area normata dal DA 98/2012 era già vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c del D.lgs 42/2004 e che pertanto la costruzione, anche se realizzata prima dell'adozione del Piano è stata comunque realizzata in spregio dell'art. 146 del Codice dei beni culturali, priva di autorizzazione e creando volumetrie che pertanto rendono insanabile l'abuso ai sensi del suddetto Codice.

CONSIDERATO che correttamente il provvedimento impugnato fa riferimento al preesistente vincolo ex art. 142, comma 1 lett. c del D.lgs 42/2004 e che in ogni caso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è stata inoltrata in vigenza del DA del 1 febbraio 2012 n. 98 con cui è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa

CONSIDERATO in ordine al secondo motivo del ricorso che ogni eventuale rilievo in ordine all'inserimento dell'area in oggetto nel paesaggio locale 9 b) avrebbe dovuto essere oggetto, nei termini di legge, di autonoma osservazione al Piano o impugnativa del DA 98/2012 al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale, e non è certamente proponibile in sede di ricorso gerarchico al Dirigente Generale.

CONSIDERATO, in ordine al terzo motivo di ricorso, che la norma richiamata, art. 146, comma 8 del D.lgs 42/2004, disciplina la procedura ed i termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; e quindi riguarda gli interventi da eseguire e non quelli già eseguiti abusivamente, come quello in esame, e pertanto non è congruente la sua applicazione all'istanza di rilascio in sanatoria della concessione edilizia presentata al comune dai ricorrenti e dall'ente comunale inoltrata alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza ex art. 36 D.P.R. 38/2001.

RITENUTO infine che la Soprintendenza di Siracusa, nel caso di specie, non avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 167 comma 4 D.lgs.42/04, esprimersi altrimenti sull'istanza dei ricorrenti.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla Ditta xxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il parere n. 3639 del 13.3.2015, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali Siracusa.

DECRETA

